

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione n. 17 del 26/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) N. 363/2021/R/RIF E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **19:00** nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

	Р	Α	AG		Р	Α	AG
Cognome e nome				Cognome e nome			
MAFFONI GIANPIETRO	Χ			NOBILINI FABIANO	Χ		
EPIS FEDERICA		Χ		BASSINI SEVERLUIGI	Χ		
MAGLI LAURA	Χ			BRIZZOLARI TIZIANA	Χ		
				LUCIA			
LOMBARDI CARLO MARIO		Χ		GARDONI FIORENZA		Χ	
BULLA LUCA	Χ			GUALENI VALENTINA	Χ		
BINDA LEONARDO	Χ			CALDARESE ANIELLO	Χ		
COLOSSI MIRKO	Χ			SCALVENZI MICHELE	Χ		
VANOLI ANDREA		Χ		PAIARDI AMBROGIO	Χ		·
ZANOTTI GIOVANNA	Χ						

TOTALI	13	0	4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Silvio Masullo** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente del Consiglio **Rag. Giovanna Zanotti** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) N. 363/2021/R/RIF E SS.MM.II..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Zanotti Giovanna passa la parola al Sindaco che illustra l'argomento.

Intervengono:

Il Consigliere comunale Caldarese Aniello.

Il Consigliere comunale Paiardi Ambrogio.

La Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Cucchi Claudia.

Vista la proposta di deliberazione n. 16 del registro informatico.

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del consumo";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1 comma 639 di istituzione, dal 1º gennaio 2014, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di seguito Autorità:

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018 n. 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019 n. 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019 n. 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019 n. 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019 n. 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati- Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di semplificazioni procedurali contenute nell'atto n. 443/2019/R/RIF e di introduzione di una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/RIF;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF con la quale vengono introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per il 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021 DRIF recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Orzinuovi non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da un'altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti inoltre:

- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio all'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento";
- il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Sostegni), il quale dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che il Decreto Legislativo n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo rispettivamente di € 1.321.378,00= per l'anno 2022, di € 1.408.773,00= per l'anno 2023, di € 1.440.588,00= per l'anno 2024, di € 1.411.514,00= per l'anno 2025;

Considerato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto delle "Linee guida interpretative" concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2021;

Esaminate altresì le suddette risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, e in particolare le risultanze relative ai suddetti fabbisogni, da utilizzare come

benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Valutato inoltre che il Comune di Orzinuovi:

- ha attivato un servizio di raccolta "porta a porta";
- ha approvato con atto n. 29 del 28.6.2021 il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", aggiornato alle novità normative contenute nel D.Lgs. 116/2020;

Richiamata la deliberazione ARERA 363 del 3 agosto 2021 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/1999, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2022-2025 e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri previsionali per alcune componenti di costo;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- Adeguamento agli standard minimi di qualità, definiti dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio;
- Pianificazione per l'intero periodo regolatorio con aggiornamento a cadenza biennale;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/8/2021 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatore, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

Viste inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57 recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

Dato atto che il PEF MTR prevede che, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 2022-2025 per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; comprendono inoltre tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Considerato il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2022-2025 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 composto da:

- PEF 2022 2025 (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- dichiarazioni di veridicità dei gestori e del Comune (Allegato 3);

Rilevato che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2020 e 2021) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Dato atto che è stata ottenuta la validazione in data 29.3.2022, da società appositamente incaricata in assenza di ente territorialmente competente;

Dato atto che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

Considerato che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per gli anni 2022 - 2025, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata	1,70%
- coefficiente recupero della produttività	0,10%
- coefficiente QL	1,00%
- coefficiente PG	0,00%
- coefficiente C116	0,00%
	2,60%

Limite massimo di variazione annuale 8,60%, la percentuale massima applicabile è pari al 8,60%, nel caso in cui siano valorizzati i costi operativi (COIEXP, CQEXP, COEXP116)

Considerato che il Piano Finanziario 2022 presenta un totale di € 1.321.378,00= e che pertanto rientra nel limite massimo, così come evidenziato nella relazione di accompagnamento e nel documento di PEF;

Considerato inoltre che anche gli importi del Pef 2023-2024-2025 rientrano nel limite massimo alla crescita;

Verificato inoltre che i costi fissi e variabili sono stati riclassificati nel rispetto della condizione di cui al Metodo tariffario in vigore per il 2022-2025;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che vi è la necessità di proseguire con le attività inerenti alla gestione della TARI, si ritiene opportuno procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Claudia Cucchi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL, che si allega al presente atto sotto la lettera A);

Dato atto che gli interventi sono registrati e allegati alla deliberazione **n. 13** adottata in questa seduta consiliare e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Con voti: favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Gualeni Valentina, Caldarese Aniello, Scalvenzi Michele, Paiardi Ambrogio), contrari nessuno.

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati;
- 3. di approvare l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021 dell'ARERA avente per oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto dalla seguente documentazione:

allegato 1 PEF 2022 - 2025 grezzo

allegato 2 Relazione di accompagnamento

allegato 3 Dichiarazione di veridicità dei gestori e del Comune

- 4. di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito dal MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema del MTR, e le relazioni di cui all'articolo 8 comma 3 del DPR 158/1999;
- 5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel portale Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- 6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Claudia Cucchi e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;
- 8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.EE.LL. come risultato da separata votazione: favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Gualeni Valentina, Caldarese Aniello, Scalvenzi Michele, Paiardi Ambrogio), contrari nessuno, espressa nei modi e nelle forme di legge;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Rag. Giovanna Zanotti Sottoscritto digitalmente IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Silvio Masullo Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO **Sen. Gianpietro Maffoni** *Sottoscritto digitalmente*
